



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano

SETTORE 5° LL.PP.
Servizio OO.UU. 1^

DISCIPLINARE D'INCARICO

Disciplinare d'incarico per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, Direzione lavori, misure e contabilità per i lavori di:

"Realizzazione forno crematorio e sostituzione forno esistente con interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria ex alloggio custode – spogliatoi/servizi vari".

Tra la sottoscritta Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, e
con P.I., con sede in
via, che accetta l'incarico alle condizioni successivamente specificate.

PREMESSO

che l'importo presunto dell'intervento è preventivamente individuato dal progetto preliminare in euro 2.160.500,00 (IVA esclusa);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, Direzione Lavori, misurazione e contabilità, inerente l'intervento di realizzazione forno crematorio e sostituzione forno esistente con interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria ex alloggio custode – spogliatoi/servizi vari".

Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede da parte dell' Geom./Arch./Ing. le prestazioni di seguito elencate tenendo conto di quanto disposto in merito dalla L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Rapporti con il committente durante lo sviluppo della progettazione

Il Professionista si rapporta con l'Amministrazione attraverso le competenti strutture dell'Ente, le quali provvedono a fornire le indicazioni generali e specifiche cui il progetto deve soddisfare. Esso sarà tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni ricevute.

Norme da osservare per la progettazione

Il progetto sarà articolato in conformità alle norme e regolamenti vigenti per la compilazione dei progetti di Edilizia pubblica, alle norme e circolari degli Ordini Professionali di appartenenza, nonché alle disposizioni e gli indirizzi impartiti dalle strutture dell'Ente a ciò preposte.

Le soluzioni tecniche proposte dovranno soddisfare i requisiti individuati e rispondere alle caratteristiche e agli standard indicati dall'Ente, inoltre l'importo delle opere progettate dovrà essere contenuto nei limiti di quanto indicato dall'Ente.

Il Professionista, affiancato ove necessario dai progettisti specialistici, è tenuto a partecipare agli incontri di verifica del lavoro svolto, nonché ad eventuali riunioni con i rappresentanti dell'Ente interessato.

Consegna elaborati progettuali

Il Professionista accompagnerà la consegna degli elaborati del progetto con una dichiarazione nella quale certifica, senza eccezione alcuna, la completezza del progetto e la congruità dei prezzi.

Gli elaborati grafici saranno redatti su fogli nei formati UNI A0, A1, A2, A3, A4, e su supporti informatici software ed in conformità alla specifica procedura che verrà consegnata dagli Uffici.

Relativamente ai disegni elaborati e prodotti mediante programma software tipo CAD, questi dovranno essere conformi e rispettare i parametri indicati nell'apposita tabella fornita dall'Ente

Sugli elaborati stessi andrà apposto apposito cartiglio dell'Ente se richiesto.

Introduzione di modifiche nel progetto

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino al momento della definitiva approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora, peraltro, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto dopo l'avvenuta approvazione da parte della Giunta, e/od in corso d'opera, oppure richiedere pareri o controlli riguardanti il progetto stesso, si ha l'obbligo di redigere tutti gli elaborati che siano richiesti.

Per queste ultime eventuali incombenze, v'è diritto a compensi che verranno di volta in volta concordati e liquidati unitamente al pagamento del saldo dell'emolumento originariamente stabilito.

Mentre, nessun compenso sarà dovuto per l'eventuale rielaborazione del progetto o per correzioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie durante la progettazione o l'esecuzione dell'opera per errori progettuali e/o per rendere eseguibile l'opera.

PROGETTO DEFINITIVO

Gli elaborati da presentare sono quelli di cui all'art.16 della L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare quelli necessari all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni o concessioni comunali come previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme vigenti e dei prescritti pareri/autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti (VV.FF., Regione, etc.).

Gli elaborati facenti parte del progetto definitivo sono:

- relazione descrittiva;
- relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica;
- relazione tecnica;
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale (*ove previsto dalle vigenti normative*);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- piano particellare di esproprio e stima delle espropriazioni (*ove previsto*);
- computo metrico estimativo;
- quadro economico.

Gli elaborati di cui al presente saranno integrati dalle relazioni previste, per ogni tipo di impianto, dalle leggi n.46/90 nonché dei relativi regolamenti e contenenti la descrizione esaustiva delle scelte tecniche e normative previste.

L'Ente provvederà alla sola firma, in qualità di proprietario, degli elaborati di progetto per consentire il loro successivo inoltrare al Comune ed agli altri Enti competenti.

PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo saranno redatti in conformità dell'art. 16 della L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

- relazione generale;
- relazioni tecniche specialistiche;
- elaborati grafici: architettonici, impiantistici e strutturali;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- conformità del progetto alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e impiantistiche;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- elenco prezzi unitario;
- capitolato speciale di appalto.

PIANO DI SICUREZZA

Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 494/96 e provvederà a: Svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 3-11 del D. Lgs. 494/96:

redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 494/96, definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto dell'opera da realizzare;

il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;

il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;

il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;

il piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate;

il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. N. 494/96 conterrà le necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei lavoratori in relazione alla valutazione del rumore;

del piano di sicurezza faranno parte anche idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire la fase di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;

fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori (ex art. 4 let. "b" del D. Lgs. n. 494/96);

tale fascicolo, che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterrà le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.

Seguire il coordinamento del piano di sicurezza in fase di esecuzione.

DIREZIONE LAVORI

A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori:

- controllo tecnico delle modalità esecutive dell'opera e la loro rispondenza al progetto originario;
- verifica amministrativa contabile dello svolgimento dei lavori;
- interventi e disposizioni necessari per l'ottenimento del risultato finale.

Le istruzioni impartite durante l'esecuzione dell'opera avverrà per mezzo degli ordini di servizio.

La verifica contabile avverrà di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di determinare gli importi da liquidare all'appaltatore nella forma degli stati d'avanzamento dei lavori.

Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con l'appaltatore.

Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la d.l. provvederà ad impartire le necessarie variazioni dell'opera sempre all'interno della fascia consentita dalla L.109/94 al fine di raggiungere il risultato finale dell'opera.

Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia all'Amministrazione mediante la consegna al protocollo generale dell'Ente.

Le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.

Art. 3 - SUBAPPALTO

Gli affidatari non possono avvalersi del subappalto.

Art. 4 - PROPRIETA' DEL PROGETTO

Gli elaborati tecnici, grafici, relazione di calcolo, verranno consegnati in cinque copie su carta, munite di firma autografa del professionista.

Il professionista, inoltre consegnerà:

una copia dei disegni su poliestere o supporto trasparente riproducibile;

una copia del progetto elaborato con strumenti informatici, su supporto magnetico (floppy disk da 1,44 Mb o CD rom) in files formato *.DWG o DXF per gli elaborati grafici e *.DOC o TXT per i documenti e *.XLS o WK1 per i computi metrici e gli elenchi prezzi. Il contenuto dei documenti informatici dovrà essere concordato con l'Amministrazione;

Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà dell'Amministrazione committente (fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti).

Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA - PENALI PER RITARDI - PROROGA

Il professionista dovrà presentare gli elaborati di progetto nel termine di 120 giorni consecutivi a partire dalla comunicazione dell'avvenuta esecutività del provvedimento di conferimento dell'incarico, di cui:

- 90 giorni per progetto definitivo
- 30 giorni per progetto esecutivo

qualora la consegna del progetto venisse ritardata oltre il periodo di cui sopra per causa o responsabilità del Professionista, verrà applicata una penale pari a euro 55,00 per ogni giorno di ritardo.

Per mancata indicazione di fatti o condizioni problematiche incontrate nell'organizzazione dei cantieri e nei rapporti con le ditte, le autorità civiche preposte all'edificio, l'Azienda A.S.L. verrà applicata una penale pari a euro 55,00;

per mancata verifica dei piani di sicurezza e, in generale, delle condizioni di cantiere che possono causare pericolo all'incolumità dei lavori e degli utenti dell'edificio verrà applicata una penale pari a euro 55,00;

per mancata informazione e/o coordinamento alle autorità titolari delle strutture tali da causare comprovati disagi all'utenza dei luoghi in cui si svolgono i lavori verrà applicata una penale pari a euro 55,00 per gli episodi verificati.

Il ripetersi di fatti come sopra può comportare la rescissione dell'incarico di cui al presente disciplinare anche nel corso dei lavori.

In tal caso l'Amministrazione Comunale resterà libera da ogni impegno verso il Professionista senza che da questo possano essere pretesi compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Inoltre il professionista, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, si obbliga alla comunicazione delle informazioni previste dall'art. 4, comma 10, lettera c) della legge 11.2.1994, n° 109 e S.M.I al fine del rispetto da parte dell'Amministrazione delle scadenze per l'invio delle comunicazioni previste dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all'Osservatorio dei lavori pubblici, con le seguenti modalità:

- invio di tempestiva comunicazione, anche via e-mail o via fax, completa dei dati di propria competenza, alla segreteria del settore LL.PP. in concomitanza del verificarsi degli eventi per i quali è prevista la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.

Qualora il mancato adempimento di quanto sopra richiesto comportasse irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti della stazione appaltante, la stessa si riserva la facoltà di verificare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del professionista.

Art. 6 - COMPENSO

Il compenso spettante al professionista è calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti previste per ciascun ordine professionale; in particolare, per Architetti e Ingegneri in base all'art. 7 della Tariffa degli onorari per le prestazioni degli Ingegneri ed Architetti approvata con legge n. 143 del 2 marzo 1949 e successive modificazioni, in tutti i casi con applicazione della riduzione del 20% dei minimi tariffari.

Il predetto compenso sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai sensi di legge, secondo i seguenti termini:

- 25% della parcella alla consegna del progetto definitivo;
- 25% della parcella alla consegna del progetto esecutivo;
- 40% secondo gli SAL delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione
- 10% ad approvazione del Collaudo provvisorio o Certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Art. 7 - VARIANTI

Il professionista si obbliga a introdurre nel progetto esecutivo tutte le modifiche che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute necessarie al fine di perfezionare l'elaborato, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

In questo caso dovrà essere concessa una proroga proporzionata alle modifiche richieste.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti di impostazione progettuale rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, determinati da nuove e diverse esigenze ed autorizzati o richiesti dall'Amministrazione committente, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti della tariffa professionale che viene qui richiamata per intero.

Qualora dopo l'approvazione del progetto esecutivo l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, il progettista si impegna a redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Amministrazione committente e per le quali avrà diritto ai compensi stabiliti dalla tariffa professionale.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'INCARICO

Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga al progetto preliminare ed alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'Amministrazione committente, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico.

In caso di sospensione, nessun compenso è dovuto al professionista, salvo quanto già approvato.

Saranno, inoltre, a suo carico le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista.

Art. 9 - GARANZIE

Il professionista svolgerà l'incarico in osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con Decreto Ministeriale 29.5.1895, e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con Regio Decreto 2.3.1931 n. 287.

In conformità a quanto stabilito dalla Legge 109/94 il progettista alleggerà alla documentazione relativa al progetto esecutivo anche la polizza di responsabilità civile e professionale, di massima proporzionale alla tipologia di lavoro, stipulata con primario istituto assicurativo.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero, relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini professionali competenti.

Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite al tribunale di Milano.

Art. 11 - RINVIO A LEGGI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

CALCOLO DELLA PARCELLA

Si rimanda allo schema allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Amministrazione

Il Professionista

.....

.....